



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: www.lnd.it
 e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°224 CSAT 14 del 18 dicembre 2018

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

ERRATA CORRIGE

Si ripubblica la corretta estensione della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale relativa al procedimento 26/A riguardante l'appello della A.S.D. Atl. Mascalucia e che, nella precedente pubblicazione sul Comunicato Ufficiale 202 CSAT 12 del 04/12/2018, è risultata mancante di un inciso nella parte finale per mero refuso tipografico.

Procedimento n. 26/A

A.S.D. ATL. MASCALUCIA (EN) avverso squalifica fino al 9/11/2023 dell'allenatore L'Abbate Filippo, squalifica per 7 gare del calciatore Vaccaro Danilo, squalifica per 5 gare del calciatore Arena Orazio.

Campionato 2°cat., Gara Olimpia Pedara/Atletico Mascalucia del 10/11/2018.

C. U. n.167 del 14/11/2018.

Con tempestivo e rituale gravame la ASD Atletico Mascalucia impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, richiedendo l'annullamento o la riduzione delle sanzioni.

Riguardo all'allenatore, L'Abbate Filippo, viene ipotizzato che l'arbitro a causa del guazzabuglio creatosi attorno a lui si sia trovato in uno stato di confusione ed abbia quindi errato nell'individuare il soggetto che lo ha colpito con uno schiaffo. A tal fine vengono prodotte dichiarazioni sottoscritte dall'allenatore e dal capitano della squadra avversaria. Si chiede inoltre che venga disposta l'acquisizione di un supplemento di referto.

Anche riguardo alla condotta attribuita ai calciatori viene prospettata la mancanza di certezza che proprio loro, ed in particolare il Vaccaro, siano stati tra gli autori del descritto spintonamento.

La Corte Sportiva Territoriale - letti il referto ed il relativo supplemento di rapporto, che ai sensi dell'art.35 c.1.1 C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento dei tesserati nel corso di una gara - rileva che al 36' del secondo tempo l'arbitro ha sospeso la gara poiché a seguito di una sua decisione *"il calciatore n.7 Arena Orazio, capitano, ... correva verso di me con atteggiamento minaccioso e, gesticolando vivacemente, cercava di raggiungermi, ma veniva bloccato prontamente da alcuni compagni di squadra. Nonostante venisse trattenuto a fatica dai predetti calciatori, cercava di divincolarsi dalla presas, gridandomi le seguenti frasi "... tu oggi di cca nun ci esci, ti ammazzu ... bastardu ca si". In tale circostanza alcuni calciatori dell'Atletico Mascalucia mi accerchiavano e mi spintonavano, protestando vivacemente. Tra gli stessi riconoscevo il calciatore n. 7 Vaccaro Danilo che mi urlava ... si un cugghiuni. Nel frattempo notavo che il calciatore Arena veniva trascinato a fatica al di fuori del terreno di gioco ed in tale momento si avvicinava a me, con atteggiamento intimidatorio l'assistente di parte Occhipinti Giovanni e mi urlava In tale frangente trovavo davanti la mia persona l'allenatore, Abbate Filippo Emanuel, il quale mi colpiva con un violento schiaffo sullo zigomo destro che mi provocava intenso dolore e bruciore. Rimanevo frastornato per qualche secondo e parzialmente ripresa un po' di lucidità decidevo di raggiungere lo spogliatoio ed in tale circostanza venivo scortato dall'addetto al servizio d'ordine mentre l'Arena Orazio continuava a minacciarmi ed insultarmi".*

Alla stregua di quanto precede si osserva che il supplemento di rapporto appare chiaro e privo di contraddizioni, di guisa che non si appalesa utile l'ulteriore supplemento richiesto e di alcun rilievo si appalesano le dichiarazioni contrarie provenienti dalla società Olimpia Pedara. Da quanto descritto dal direttore di gara emerge con trasparenza infatti come la sua mancanza di lucidità si sia protratta solo "per qualche secondo" e sia derivata solo dal violento schiaffo, ricevuto dopo le ingiurie e le minacce rivoltegli dai calciatori Arena e Vaccaro, indicati con il relativo numero di maglia.

Ciò posto, nessun dubbio al riguardo può residuare sul conto dell'allenatore, L'Abbate Filippo, considerato che lo stesso si è avvicinato frontalmente all'arbitro, il quale (si era già al 36' del secondo tempo) era certamente in grado di riconoscerne la fisionomia, tanto dal distinguerlo dall'assistente di parte Occhipinti Giovanni, anch'esso autore di un atteggiamento intimidatorio.

Quanto alle sanzioni per i calciatori appare eccessiva quella inflitta al Vaccaro, cui va ascritta una mera ingiuria, sia pure inserita nel descritto contesto.

Viene aumentata invece quella riservata all'Arena, il cui comportamento va ritenuto aggravato per avere egli, da capitano, essere stato il primo autore delle aggressioni verbali nei confronti del direttore di gara ed avere pertanto, in un certo senso, incentivato quello dei suoi compagni di squadra, provocando il precipitare della situazione ed infine per avere proseguito con le minacce e gli insulti dopo la sospensione della partita.

P. Q. M.

La Corte Sportiva Territoriale, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo, ridetermina in 5 gare la squalifica per il calciatore Vaccaro Danilo ed in sette gare la squalifica per il calciatore Arena Orazio, **confermando nel resto l'impugnato provvedimento.**

Si dispone altresì la trasmissione degli atti alla Procura Federale al fine di valutare eventuali illeciti disciplinari in merito alle dichiarazioni sottoscritte dai tesserati della società Olimpia Pedara.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv.to Antonino Giannotta, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 18 dicembre 2018 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 41/A

U.S.D. PRO FAVARA (AG) Avverso la squalifica fino al 24/11/2023 del calciatore sig. Gerlando Contino; avverso la squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Giuseppe Priolo ed avverso la squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Francesco Fanara. Campionato Eccellenza Girone "A" Gara: Pro Favara/Città S. Agata del 25/11/2018. C.U. n.193 del 28.11.2018.

Con rituale e tempestivo gravame l'U.S.D. Pro Favara, per il tramite del proprio difensore di fiducia, impugna le decisioni assunte dal GST così come in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi che: a) il calciatore Gerlando Contino, che nella gara in questione rivestiva la funzione di capitano, non ha mai colpito il direttore di gara e che l'aggressione al contrario sarebbe da addebitare ai sostenitori dell'USD Pro Favara. A tal fine evidenzia che il rapporto dell'arbitro indica il Contino come autore dell'aggressione solo in via ipotetica ed indiziaria circostanza avvalorata dal rapporto di uno degli assistenti il quale riferisce che il DDG rientrato nello spogliatoio dichiarava essere stato aggredito da persona non riconosciuta; che ai fatti sarebbe stato presente anche un componente della Delegazione Provinciale di Agrigento di cui ne viene chiesta l'assunzione come teste; b) per quanto riguarda, poi, le squalifiche a carico dei calciatori Fanara Francesco e Giuseppe Priolo ne viene richiesta una riduzione in quanto sproporzionate al reale

accadimento dei fatti.

Quanto sopra è stato ribadito all'udienza odierna dal difensore della reclamante avendone fatto specifica e tempestiva richiesta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti ufficiali di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che all'11' del secondo tempo è stato espulso il sig. Giuseppe Priolo per avere rivolto al DDG delle frasi dall'evidente tenore offensivo e minaccioso. Una volta avuta notificata l'espulsione il predetto calciatore reiterava il suo comportamento profferendo ancora una volta delle frasi dall'evidente tenore minaccioso.

Al 35' del secondo tempo è stato espulso il sig. Francesco Fanara, giocatore di riserva, perché senza autorizzazione entrava nel terreno di gioco assumendo un comportamento minaccioso non solo nei confronti del DDG ma anche nei confronti di alcuni calciatori avversari.

Al termine della gara la terna arbitrale non poteva fare immediato rientro negli spogliatoi a causa delle intemperanze poste in essere da un dirigente dell'USD Pro Favara e da altra persona non identificata, ma comunque sempre riferibile a quest'ultima società.

Dopo alcuni minuti di attesa gli ufficiali di gara potevano avviarsi negli spogliatoi ed il primo ad entrare nel sottopassaggio era l'AA1 seguito dal DDG.

Quest'ultimo per evitare le intemperanze dei sostenitori dell'USD Pro Favara si posizionava al centro del tunnel ed una volta superata la zona che poteva consentire al pubblico di raggiungerlo veniva colpito da tergo con un pugno che lo raggiungeva sul lato sx della testa e più precisamente tra l'intersezione dell'orecchio con la mandibola.

A causa di tale colpo perdeva momentaneamente l'equilibrio rischiando di cadere dalle scale. Riferisce, ancora l'arbitro, che si girava immediatamente per rendersi conto di quanto accaduto e notava che l'unica persona alle sue spalle era il sig. Gerlando Contino che sostava in cima alle scale con le mani ai fianchi.

A questo punto il DDG temendo una nuova aggressione correva nel proprio spogliatoio dove si accasciava per il dolore.

L'AA1 che già si trovava negli spogliatoi riferisce nel suo rapporto che veniva raggiunto dal DDG il quale si sedeva a terra tenendosi la tempia e riferiva di essere stato colpito da persona non identificata.

Una volta rientrato in sede persistendo lo stato di dolore il DDG si recava presso il locale pronto soccorso dove gli veniva riscontrato un trauma guaribile in tre giorni s.c.

In ragione dei fatti come sopra accertati il gravame deve essere respinto per quanto riguarda la squalifica irrogata al calciatore sig. Francesco Fanara risultando la stessa congrua e non suscettibile della benché minima riduzione in considerazione dei plurimi comportamenti antiregolamentari posti in essere dal predetto calciatore.

Per quanto riguarda, invece, la squalifica irrogata al calciatore sig. Giuseppe Priolo questa Corte ritiene che la stessa debba essere rideterminata in termini più equi come da dispositivo.

Infine per quanto riguarda la posizione del calciatore sig. Gerlando Contino questa Corte preliminarmente deve dichiarare inammissibile la chiesta prova per testi in quanto non prevista dalle norme procedurali del C.G.S.-F.I.G.C e del C.G.S.-C.O.N.I.

Peraltro il richiamo procedurale fatto dalla difesa della reclamante non risulta essere pertinente in quanto detta norma si riferisce ai procedimenti di competenza del Tribunale Federale.

Parimenti infondata appare la ricostruzione dei fatti proposta dalla reclamante che vorrebbe addebitare l'aggressione al DDG ad un anonimo sostenitore in quanto detta circostanza è smentita dalle risultanze ufficiali.

Purtuttavia questa Corte, attese le modalità di identificazione del sig. Gerlando Contino, ritiene opportuno, previa sospensione del presente procedimento, trasmettere gli atti alla

Procura Federale affinché accerti se il predetto calciatore sia l'autore dell'aggressione al DDG.

La Procura Federale dovrà inoltre accertare, per un eventuale separato giudizio, la presenza nel sottopassaggio, apparentemente senza alcun titolo, del sig. Antonino Butera, componente della Delegazione Provinciale di Agrigento e se lo stesso, ove presente, abbia violato norme federali anche in relazione alla mancata assistenza al direttore di gara a seguito dell'aggressione da questi subita.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale decidendo sul proposto gravame così dispone:
 Rigetta il gravame relativamente al calciatore sig. Francesco Fanara;
 Ridetermina in quattro gare la squalifica a carico del calciatore sig. Giuseppe Priolo;
 Sospende ogni decisione in relazione alla posizione del calciatore sig. Gerlando Contino disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale come in parte motiva e rinvia per il prosieguo all'udienza del 22/01/2019 alle ore 15,30.
 Per l'effetto senza addebito tassa reclamo.

Procedimento n.44/A

Del sig. CALVARUSO CARLO (calciatore tesserato per la Soc. A.S.D. Pol. Castelbuono), appello personale avverso la squalifica fino al 30/06/2020.
 Campionato Eccellenza Girone "A" Gara: Geraci/Castelbuono del 25/11/2018.
 C.U. n.190 del 27/11/2018.

Con rituale e tempestivo gravame il sig. Carlo Calvaruso, per il tramite del proprio difensore, impugna la decisione assunta a suo carico dal G.S.T. come in epigrafe riportata e ne chiede l'integrale revoca sostenendo, in buona sintesi, di non avere mai aggredito il direttore di gara né di avere commesso quanto addebitatogli per come comprovato dalla dichiarazione resa da un assistente socio sanitario in servizio presso l'impianto di gioco che allega al gravame.

A riprova di quanto sostenuto il reclamante, inoltre, fa presente che all'interno dell'impianto sportivo erano in servizio i C.C. i quali non solo non sono intervenuti, ma non avrebbero segnalato nessun comportamento violento posto in essere dal reclamante in danno del direttore di gara.

Quanto sopra è stato ribadito dal difensore di fiducia all'udienza odierna avendone fatta tempestiva richiesta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti i referti redatti dagli ufficiali di gara che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa i comportamenti dei tesserati posti in essere nel corso della gara, ed in particolare quello redatto dall'arbitro, rileva che al 43' del 2° t. è stato espulso, per somma di ammonizioni, il sig. Carlo Calvaruso il quale, una volta avuto notificato il provvedimento disciplinare, inveiva contro il DDG profferendogli frasi dall'evidente tenore offensivo e minaccioso.

Subito dopo gli afferrava l'avambraccio, stringendolo con forza, provocando così al DDG un momentaneo dolore e, proseguendo nella sua azione violenta, lasciata la presa dell'avambraccio afferrava l'arbitro per la faccia stringendo con forza la mano sì da causargli un forte dolore ai "muscoli mandibolari".

Il DDG una volta liberatosi dalla presa del Calvaruso faceva immediato rientro nello spogliatoio dove cercava di riprendersi ma trascorsi alcuni minuti e constatato il perdurare dello stato di malessere che lo aveva colto decideva di sospendere definitivamente la gara.

In tale frangente il Calvaruso a più riprese faceva ingresso nello spogliatoio degli ufficiali di gara e alla presenza dei C.C. ammetteva di avere preso il DDG per la faccia ma lo invitava a non rovinarlo in quanto il suo gesto non era certo un'aggressione.

Tale ultima circostanza trova, peraltro, pieno riscontro nel rapporto redatto dai due assistenti ufficiali.

Una volta rientrato in sede, stante il perdurare di uno stato di dolenzia, il DDG si recava presso il locale Pronto soccorso dove veniva visitato e dimesso con la diagnosi di lieve trauma facciale con prognosi di gg. 1 s.c.

In ragione dei fatti come sopra esposti la tesi difensiva, sostenuta dal reclamante, non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara né il valore fideifacente del rapporto dell'arbitro e dei suoi assistenti viene meno in ragione della dichiarazione rilasciata da un soggetto terzo e non qualificato, e ciò senza sottacere che detta produzione risulta pure inammissibile perché tendente ad aggirare il divieto di prova testimoniale previsto per il procedimento dinanzi a questa Corte, né la stessa può assurgere a valore di documento, e ciò senza contare che le ulteriori argomentazioni difensive sono smentite dalla circostanza che i C.C. in servizio hanno sostato all'interno dello spogliatoio degli ufficiali di gara a tutela dell'incolumità dell'arbitro e sempre a sua tutela, al momento in cui ha lasciato l'impianto sportivo, è stato scortato da ben due autovetture dei C.C..

Pertanto il gravame per un verso non può trovare accoglimento, mentre per altro verso, rilevato che la condotta posta in essere dal Calvaruso va ascritta ad una condotta violenta concretizzatasi in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività sì da determinare delle lesioni seppur minime, deve disporsi l'aggravamento della sanzione inflitta dal giudice di prime cure in ragione del combinato disposto dell'art. 36 comma 3 del C.G.S. in relazione all'art. 11 bis commi 1 e 4 del C.G.S. da contenersi nel minimo edittale non operando, nel giudizio sportivo, il principio penalistico che prevede l'applicazione della norma più favorevole al reo in caso di successione, nel tempo, di disposizioni modificative delle sanzioni.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame ed in riforma della decisione assunta dal G.S.T. ridetermina a tutto il 25/11/2020 la squalifica a carico del calciatore sig. Carlo Calvaruso.

Per l'effetto dispone incamerarsi la tassa reclamo versata.

Procedimento 46/A

A.S.D. RUSSO SEBASTIANO CALCIO (CT) avverso la squalifica fino al 10/01/2019 dell'allenatore sig. Orazio Sapienza.

Campionato 1^a Cat. Girone "E" Gara: Nisiana F.C./A.S.D. Russo Sebastiano Calcio del 24/11/2018.

C.U. n. 193 del 28/11/2018.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Russo Sebastiano Calcio impugna la decisione assunta dal G.S.T. come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che l'arbitro sarebbe incorso in uno scambio di persona attribuendo al sig. Orazio Sapienza quanto commesso dal sig. Giovanni Presta, iscritto in elenco quale collaboratore.

La reclamante, inoltre, contesta il quantum della sanzione che sarebbe, comunque, sproporzionato rispetto al reale accadimento dei fatti.

Benché regolarmente convocata, nessuno è comparso per la reclamante.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso della gara, rileva che al termine dell'incontro, mentre il DDG si stava dirigendo negli spogliatoi il sig. Sapienza Orazio gli rivolgeva delle frasi dall'evidente tenore offensivo che reiterava lungo tutto il tragitto.

In ragione di quanto sopra la tesi difensiva sostenuta dalla reclamante in ordine al presunto scambio di persona non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara avendo il

DDG ben individuato nel sig. Orazio Sapienza l'autore delle frasi offensive rivoltegli. In ordine alla quantificazione della sanzione questa ben può essere rideterminata in termini più equi come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina a tutto il 28/12/2018 la squalifica a carico del sig. Orazio Sapienza. Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo, non versata.

Procedimento n. 47/A

U.S.D..TORTORICI (ME) avverso squalifica sino al 15/01/2019 dell'allenatore sig. Favazzo Mauro.

Campionato 2[^] Cat. "C" Gara: U.S.D. Tortorici/Sportivo Culturale Itala del 25/11/2018. C.U. n.193 del 28/11/2018.

Con appello ritualmente e tempestivamente inviato U.S.D..TORTORICI impugna le sanzioni indicate in epigrafe sostenendo, in buona sintesi, di non volere negare il verificarsi degli eventi ma di dimostrare che la gravità dell'accaduto non è quella che si intuisce dal referto di gara, essendosi limitato l'allenatore Mauro Favazza, a protestare "*senza alcuna veemenza*" contro una "*decisione arbitrare discutibile*".

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nel merito, esaminati gli atti ed in particolare il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., costituisce piena prova circa i comportamenti dei tesserati in occasione di una gara, rileva come le affermazioni della reclamante, siano destinate ad essere relegate a mera difesa d'ufficio, risultando le stesse puramente labiali perché prive di riscontro probatorio. Invero, il comportamento del Favazza si è concretizzato, non solo in reiterate affermazioni offensive ma anche minacciose.

Tuttavia non si riscontra nel caso in oggetto, come riportato dal direttore di gara, quella particolare gravità della condotta violenta, atta a giustificare la squalifica fino al 15/01/2019, ragion per cui si ritiene di dovere rideterminare in termini più equi le sanzioni a carico dell'allenatore Sig. Favazza Mauro, così come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina sino al 31/12/2018 la squalifica a carico dell'allenatore Sig. Favazza Mauro.

Stante il parziale accoglimento del gravame dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Procedimento n. 48/A

A.P.D. SALEMI 1930 FC (TP) avverso squalifica per cinque gare del calciatore sig. Genesio Valerio.

Campionato Promozione gir. "A", Gara: Salemi 1930 FC /Oratorio S.Ciro e Giorgio del 18/11/2018.

C.U. n.180 del 21/11/2018.

Con appello ritualmente e tempestivamente inviato l'A.P.D. Salemi 1930 FC impugna le sanzioni indicate in epigrafe, chiedendo una "congrua" riduzione della squalifica, poichè il comportamento del Genesio, dalla stessa ricorrente definito "deprecabile", sarebbe stato originato dallo stato di nervosismo conseguente all'aver subito calci e pugni dall'avversario a gioco fermo e che, comunque, non si sarebbe tradotto in frasi offensive o atteggiamenti dannosi nei confronti dell'arbitro che, anzi, avrebbe ricevuto le scuse del calciatore.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nel merito, esaminati gli atti ed in particolare il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., costituisce piena prova circa i comportamenti dei tesserati in occasione di una gara, pure rilevando come non possa costituire "piena esimente" la circostanza di aver subito una condotta violenta dell'avversario, avendo peraltro reagito, il calciatore Genesisio, colpendo al petto ed afferrando alla gola l'avversario, lanciando una panchina all'interno del campo di gioco ed inveendo nei confronti dell'arbitro nei pressi dello spogliatoio di quest'ultimo, ritiene non sussistere la "*particolare gravità della condotta violenta*" di cui all'art. 19 CGS che giustificerebbe le cinque giornate di squalifica inflitte, invero né il calciatore avversario né l'arbitro hanno subito conseguenze dal comportamento del Genesisio.

In ragione di quanto sopra il gravame risulta parzialmente fondato, ragion per cui si ritiene di dovere rideterminare in termini più equi le sanzioni a carico del calciatore Genesisio Valerio così come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento del proposto gravame ridetermina in quattro gare la squalifica a carico del calciatore sig. Genesisio Valerio. Per l'effetto, senza addebito di tassa reclamo.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 18 dicembre 2018

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI